

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 39/CDN (2009/2010)

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dall'Avv. Sergio Artico, Presidente; dall'Avv. Riccardo Andriani, dall'Avv. Francesco Saverio Giusti, dall'Avv. Antonio Valori, dall'Avv. Massimo Vasquez Giuliano, Componenti; dal Dott. Paolo Fabbricatore, Rappresentante AIA; dal Sig. Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione dei Sig.ri Nicola Terra e Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 26 novembre 2009 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(75) APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO LA DELIBERA NEI CONFRONTI DELLA SOC. US CAMPOBASSO 1919 E DEI SIGG. DOMENICO PALMIERI (dirigente accompagnatore), GUIDO FAONTE E GABRIELE MURAZZO (calciatori), EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Molise CU n. 29 del 30.9.2009).

Il Procuratore Federale ha proposto ricorso avverso la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Molise di cui al C.U. N°. 29 del 30/9/2009 relativa al deferimento a carico dei Sigg. Palmieri Domenico, Faonte Guido, Murazzo Gabriele e della Società US Campobasso 1919.

Con tale decisione la Commissione Disciplinare territoriale presso il Comitato Regionale Molise ha prosciolto gli incolpati ai quali era stato contestato che nel corso della gara Campobasso 1919 – Turris S. Croce del 31/1/2009, al 31' del secondo tempo in sostituzione del calciatore dell'US Campobasso 1919 Giovanni Niro, era entrato in campo con la maglia N°. 16 il calciatore Guido Faonte anziché Gabriele Murazzo come indicato in distinta di gara e ciò in quanto gli stessi Faonte e Murazzo nel corso dell'intervallo si erano scambiati la maglia.

I Giudici di prime cure, invece, dalla relazione del collaboratore della Procura Federale, (il quale aveva acquisito le dichiarazioni dei deferiti, nonché dell'arbitro) oltre che dalle riprese televisive e dalle foto dei calciatori Faonte e Murazzo, aveva accertato che al 31' del secondo tempo della gara del 31/1/2009 Campobasso 1919 – Turris Santa Croce era effettivamente entrato in campo il calciatore Murazzo Gabriele con la maglia N°. 16 così come indicato in distinta.

Nel ricorso del Procuratore Federale non si contesta tale ricostruzione dei fatti, ma si sostiene che gli incolpati dovrebbero essere ugualmente ritenuti responsabili delle violazioni disciplinari loro ascritte perché i calciatori Faonte e Murazzo, nonché il dirigente accompagnatore Palmieri avevano falsamente sostenuto che ad entrare in campo era stato il Faonte nell'intento di eludere quanto previsto dal C.U. N°. 1 della L.N.D. relativo alla stagione 2008/2009 che per il campionato di Eccellenza impone l'obbligo di impiegare almeno due calciatori juniores. Nel caso di specie tale norma sarebbe stata elusa con l'entrata in campo del Murazzo mentre sarebbe stata rispettata se alla gara avesse partecipato il Faonte.

Il difensore degli incolpati ha inviato memorie con le quali chiede il rigetto del ricorso. Alla riunione del 26/11/09 il rappresentante della Procura Federale ha insistito per l'accoglimento del ricorso mentre il difensore degli incolpati ne ha chiesto il rigetto riportandosi alle memorie depositate.

La tesi della Procura Federale opera in secondo grado un mutamento dei fatti contestati in primo grado, mutamento che deve essere ritenuto inammissibile. Né tale mutamento può definirsi correzione di mero errore materiale in quanto la condotta ascritta agli incolpati nel gravame, è del tutto diversa, se non opposta a quanto contestato nel deferimento che ha dato origine al presente procedimento e, se del caso, avrebbe dovuto essere oggetto di un autonomo procedimento.

E' assolutamente certo che i fatti così come contestati nel deferimento non sussistono e ciò comporta necessariamente il rigetto del ricorso.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso proposto dal Procuratore Federale.

(77) APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO L'INCONGRUITA' DELLA SANZIONE INFLITTA ALLA SOCIETA' TSC LAZIO C/5 (ammenda €500,00), EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Lazio CU n. 37 del 24.9.2009)

Il ricorso

Con provvedimento del 02.10.2009 il Procuratore Federale ha proposto ricorso a questa Commissione avverso la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale presso il C.R. Lazio relativa al deferimento a carico dei Sig.ri Costantino Maria Ulisse, Rocchi Silvano e della Società TSC Lazio C5, chiedendo la parziale riforma della decisione appellata esclusivamente in merito all'entità della sanzione inflitta alla medesima Società.

Il Procuratore Federale deduceva a tal fine la insufficiente afflittività della sanzione adottata in primo grado in considerazione del negligente comportamento tenuto dalla Società – la quale peraltro aveva ammesso i fatti contestati - dei vantaggi agonistici derivati dai fatti in oggetto e della gravità oggettiva dell'accaduto.

Pertanto, il Procuratore Federale concludeva come in atti, reiterando le medesime richieste di condanna già formulate in sede di deferimento nei confronti della Società.

Nei termini assegnati, la Società faceva pervenire memoria difensiva, a mezzo della quale chiedeva la conferma dell'impugnata decisione e delle sanzioni ivi disposte, eccependo la mancanza di proporzionalità tra i fatti contestati e le sanzioni richieste dalla Procura Federale e ciò anche in considerazione dell'assoluta buona fede che aveva caratterizzato l'operato della stessa Società.

Alla riunione odierna è comparso il Rappresentante della Procura Federale il quale si è riportato al ricorso ed ha chiesto, confermata la responsabilità oggettiva della Società ed in parziale riforma dell'impugnata decisione, l'irrogazione della sanzione di punti 9 (nove) di penalizzazione da scontare nella stagione sportiva 2009/2010 per la Società TSC Lazio C5.

Per la Società incolpata nessuno è comparso.

I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti, sentite le parti, ritiene di accogliere il ricorso presentato dalla Procura Federale.

A tal fine, occorre da subito precisare che i fatti contestati sono stati provati nonché ammessi dagli stessi incolpati.

Orbene, ciò posto, codesta Commissione ritiene che la valutazione dell'elemento psicologico dell'agente – ovvero dolo o colpa – seppur rilevante, non può certamente minare il principio dell'afflittività della sanzione a fronte di accertati comportamenti che abbiano violato le norme della giustizia sportiva.

Nel caso di specie, a parere di codesta Commissione, la sanzione della sola ammenda inflitta in Primo Grado non appare affatto congrua ed afflittiva rispetto al comportamento posto in essere dalla Società deferita, ovvero l'aver utilizzato incautamente in ben nove gare di campionato un calciatore in posizione irregolare, traendone conseguentemente i relativi vantaggi agonistici e sportivi.

Del resto, le argomentazioni svolte dalla Società in sede di memoria difensiva non possono trovare accoglimento, atteso che – come già sopra osservato – la buona fede può certamente essere valutata ai fini di mitigare la sanzione, ma non può assurgere ad un'importanza tale da rendere inefficace la stessa sanzione.

Pertanto, in forza di quanto sopra, la Commissione ritiene di accogliere il ricorso e la sanzione equa e proporzionata ai fatti contestati appare essere quella di cui al dispositivo,

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione accoglie il ricorso della Procura Federale e, in parziale riforma dell'impugnata decisione della Commissione Disciplinare Territoriale del Comitato Regionale Lazio, delibera di infliggere alla Società TSC Lazio C5, a titolo di responsabilità oggettiva, la sanzione della penalizzazione di punti 5 (cinque) da scontarsi nella stagione sportiva 2009/2010.

(78) APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO L'INCONGRUITA' DELLA SANZIONE INFLITTA ALLA SOCIETA' POL. D. TORRE CAJETANI (ammenda € 200,00), EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Lazio CU n. 37 del 24.9.2009)

Il ricorso

Con provvedimento del 06.10.2009 il Procuratore Federale ha proposto ricorso a questa Commissione avverso la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale presso il C.R. Lazio relativa al deferimento a carico dei Sig.ri Salvatori Francesco, Dell'Uomo Gianni e della Società Pol. Torre Cajetani, chiedendo la parziale riforma della decisione appellata esclusivamente in merito all'entità della sanzione inflitta alla medesima Società.

Il Procuratore Federale deduceva a tal fine la insufficiente afflittività della sanzione adottata in primo grado in considerazione del negligente comportamento tenuto dalla Società – la quale peraltro aveva ammesso i fatti contestati - dei vantaggi agonistici derivati dai fatti in oggetto e della gravità oggettiva dell'accaduto.

Pertanto, il Procuratore Federale concludeva come in atti, reiterando le medesime richieste di condanna già formulate in sede di deferimento nei confronti della Società.

Nei termini assegnati, la Società incolpata non ha fatto pervenire alcuna memoria difensiva.

Alla riunione odierna è comparso il Rappresentante della Procura Federale il quale si è riportato al ricorso ed ha chiesto, confermata la responsabilità oggettiva della Società ed in parziale riforma dell'impugnata decisione, l'irrogazione della sanzione di punti 2 (due) di penalizzazione da scontare nella stagione sportiva per la Società Pol. Torre Cajetani.

Per gli incolpati nessuno è comparso.

I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti, sentite le parti, ritiene di accogliere il ricorso presentato dalla Procura Federale.

A tal fine, occorre da subito precisare che i fatti contestati sono stati provati nonché ammessi dagli stessi incolpati.

Orbene, ciò posto, codesta Commissione ritiene che la valutazione dell'elemento psicologico dell'agente – ovvero dolo o colpa – seppur rilevante, non può certamente minare il principio dell'afflittività della sanzione a fronte di accertati comportamenti che abbiano violato le norme della giustizia sportiva.

Nel caso di specie, a parere di codesta Commissione, la sanzione della sola ammenda inflitta in Primo Grado non appare affatto congrua ed afflittiva rispetto al comportamento posto in essere dalla Società deferita, ovvero l'aver utilizzato incautamente in una gara di campionato ed aver inserito in distinta in altre tre gare di campionato – senza peraltro utilizzarlo - un calciatore in posizione irregolare, traendone conseguentemente i relativi vantaggi agonistici e sportivi.

Del resto, qualsiasi argomentazione relativa ad una presunta buona fede dei comportamenti può certamente essere valutata ai fini di mitigare la sanzione, ma non può assurgere ad un'importanza tale da rendere inefficace la stessa sanzione.

Pertanto, in forza di quanto sopra, la Commissione ritiene di accogliere il ricorso e la sanzione equa e proporzionata ai fatti contestati appare essere quella di cui al dispositivo, anche in considerazione del limitato utilizzo del calciatore in questione.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione accoglie il ricorso della Procura Federale e, in parziale riforma dell'impugnata decisione della Commissione Disciplinare Territoriale del Comitato Regionale Lazio, delibera di infliggere alla Società Pol. Torre Cajetani, a titolo di responsabilità oggettiva, la sanzione della penalizzazione di punti 1 (uno) da scontarsi nella stagione sportiva 2009/2010.

(81) APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO LA DELIBERA DI NON LUOGO A PROCEDERSI NEI CONFRONTI DELLA SOC. ACD SPORTING ALBENGA CISANO, EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Liguria CU n. 12 dell'1.10.2009)

Letto il ricorso ed esaminati gli atti;

ascoltate le conclusioni del rappresentante della Procura Federale, Avv. A. Magnanelli, che in parziale riforma della delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Liguria, pubblicata sul C.U. N°. 12 del 01.10.2009, ha chiesto, previa dichiarazione della responsabilità oggettiva della Società ASD Sporting Alberga, nei confronti della quale è già stato dichiarato, in primo grado, non doversi procedere per accertata e dichiarata inattività,

la irrogazione della sanzione di un punto di penalizzazione e l'ammenda di € 300,00, o in subordine la remissione degli atti all'Organo di primo grado.

Rilevato che nessuno è comparso per la Società appellata.

Ritenuto, effettivamente, che per giurisprudenza di questa C.D.N., una Società inattiva, almeno sino a quando non venga revocata l'affiliazione, resta pur sempre suscettibile di sanzioni.

Considerato, altresì, che nella fattispecie, la Società ASD Sporting Alberga, quantunque inattiva, risulta essere ancora affiliata, e pertanto va dichiarata la insussistenza della causa di improcedibilità dichiarata in primo grado.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, e per l'effetto annulla la decisione impugnata e rinvia per l'esame nel merito innanzi alla Commissione Disciplinare Territoriale Liguria.

Il Presidente della CDN
Avv. Sergio Artico

“”

Pubblicato in Roma il 26 novembre 2009

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Giancarlo Abete